



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo statale di Via Gattamelata - Milano

Sede amministrativa - Via Gattamelata, 35 - 20149 Milano
Tel. 02 884 44 981-982-985 Cod. Mecc. MIIC8F0003

Scuola dell'Infanzia - Via Faravelli Cod. Mecc. MIAA 8F 001X
Scuola Primaria "P.Micca" - Via Gattamelata 35 - tel 02 88444 981 - 982 - 985 Cod. Mecc. MIEE 8F 0015
Scuola Secondaria di I grado "E.Colorni" - Via Paolo Uccello 1 - tel 02 884 44 994 Cod. Mecc. MIMM 8F 0014
C.F. 80124010150 e-mail miic8f0003@istruzione.it PEC miic8f0003@pec.istruzione.it
sito web: <http://www.icsgattamelata.edu.it>

Oggetto: DETERMINAZIONE per AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 dell'incarico di amministratore di sistema e definizione delle misure minime di sicurezza per l'anno 2023
Registro delle determinazioni dirigenziali n. 555 - CIG (CODICE ID. GARA): Z38390A544

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO	il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»
VISTA	la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»
VISTO	il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»
VISTO	il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»
VISTO	Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni
TENUTO CONTO	delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.l. 129/2018
VISTO	Il Regolamento d'Istituto approvato con delibera n. 101 nella seduta del 24 giugno 2015 del Consiglio di Istituto e ss.mm.ii., che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture
VISTO	il P.T.O.F. per il triennio 2022/2025 approvato con Delibera del Consiglio d'Istituto n. 79 del 20 dicembre 2021
VISTO	il Programma Annuale 2022 approvato con Delibera del Consiglio d'Istituto n. 83 del 14 febbraio 2022
VISTA	La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»
VISTO	il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo)
VISTO	in particolare l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[...] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»

Addetto alla pratica: assistente amministrativo sig. Stefano Ricciuti

Z:\CONTRATTI\2022-23\2022-12-12_Amm-di-Sistema_AdS_2023\04_determinaz-affidam\04_DETERMINAZ-AFFIDAM_AdS-2023.doc

VISTO	in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 e dal Decreto Semplificazioni/bis DL n. 77/2021, convertito in Legge 108/2021 (in vigore fino al 30/06/2023), il quale prevede che <i>«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta [...]»</i>
VISTA	la Legge 14 giugno 2019, n. 55 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. (GU Serie Generale n. 140 del 17-06-2019)
VISTO	l'art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che <i>«L'ANAC con proprie linee guida [...] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale [...]»</i>
VISTE	le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti <i>«Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»</i> , le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell'affidatario in via diretta, <i>«[...] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»</i>
VISTO	l'art. 45, comma 2, lett. a) del D.l. 129/2018, il quale prevede che <i>«Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»</i>
VISTO	l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.
VISTA	la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione)
VISTO	l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che <i>«Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. [...] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario</i>

	<i>livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»</i>
VISTE	le Linee guida ANAC n. 3, recanti « <i>Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni</i> », approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che « <i>Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche</i> », definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP
VISTA	la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - <i>Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021</i> - Innalzamento della soglia degli acquisti per cui è obbligatorio il ricorso al MePA a 5.000 euro (art. 1 comma 130)
RITENUTO	che il prof. Giovanni Santoro, Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in parola, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione
TENUTO CONTO	che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3
VISTO	l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale)
TENUTO CONTO	che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma
DATO ATTO	della necessità di affidare la prosecuzione dell'incarico di amministratore di sistema , avente le seguenti caratteristiche: l'incaricato dovrà definire le misure minime di sicurezza, con durata per l'intero anno 2023
CONSIDERATO	che l'affidamento in oggetto è finalizzato alla prosecuzione dell'incarico di amministratore di sistema e alla definizione delle misure minime di sicurezza per l'anno 2022
DATO ATTO	della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia
CONSIDERATO	di prevedere una durata contrattuale pari a 12 mesi
CONSIDERATO	che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a € 0,00 (Euro zero,00), trattandosi di incarico di natura intellettuale operante su beni e servizi di dati che utilizzano una connessione già preesistente
PRESO ATTO	che la spesa complessiva per l'incarico in parola, come stimata dall'area scrivente, a seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad Euro 650,00 + Iva 22% Euro 143,00 = Euro 793,00 come da propria determinazione a contrarre prot. n. 0003477/U del 12/12/2022 che ha avviato la procedura per l'affidamento dell'incarico in oggetto
CONSIDERATO	che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l'affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite dei cinquemila euro di cui all'art. 1 comma 130 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, per il quale non è obbligatorio il ricorso al MePA

DATO ATTO	che è stata svolta un'indagine di mercato sul Mepa, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4, volto a selezionare l'operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione Scolastica, valutando in particolare: costo, affidabilità, professionalità, congruità della spesa con il servizio offerto
CONSIDERATO	che nel procedere all'invito l'istituto ha invitato l'operatore risultato aggiudicatario nella precedente procedura, ossia Agicom Italia srl (determinazione prot. n. 0002578/U del 02/12/2021) tenuto conto di: <ul style="list-style-type: none"> • tale operatore è destinatario di contratto di assistenza tecnico informatica per l'istituto e pertanto ha una conoscenza specifica che altri operatori non hanno sull'intera infrastruttura informatica della scuola, sui dispositivi informatici degli uffici e del software installato sul server e che pertanto può fornire un'offerta economica sensibilmente vantaggiosa per la scuola rispetto ad altri fornitori che invece dovrebbero effettuare verifiche e sopralluoghi ex-novo oltre a un servizio più adeguato alla dotazione informatica della scuola • il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale considerati l'esecuzione a regola d'arte e la qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti
CONSIDERATO	che nel procedere agli inviti l'Istituto non ha invitato anche operatori invitati nella precedente procedura e risultati non aggiudicatari, in quanto non presenti nella precedente procedura
ACQUISITO	il seguente preventivi da parte dell'operatore interpellato: <ul style="list-style-type: none"> – Operatore Agicom Italia srl prezzo complessivo offerto pari ad Euro 650,00 + Iva 22% Euro 143,00 = Euro 793,00 comprensivo di Iva e di qualsiasi altro onere per la scuola
CONSIDERATO	che il preventivo dell'operatore Agicom Italia srl copre tutte le esigenze della scuola
RITENUTO	pertanto di affidare il servizio in parola all'operatore Agicom Italia srl nella figura del sig. Marco Gallerini, che già nell'anno passato aveva gestito con regolarità e efficienza , per un importo pari a Euro 650,00 + Iva 22% Euro 143,00 = Euro 793,00 comprensivo di Iva e di qualsiasi altro onere per la scuola , tenuto conto anche della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare e della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione
TENUTO CONTO	che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: <ul style="list-style-type: none"> ▪ espletterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche ▪ per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 ▪ inserirà nel contratto che sarà stipulato con l'aggiudicatario specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: <ul style="list-style-type: none"> – la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta
TENUTO CONTO	che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l'Istituto non ha richiesto all'Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, per le seguenti ragioni: importo di modesta entità e fornitore noto per la sua affidabilità
VISTO	l'art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale « <i>Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali</i>

	<i>costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»</i>
CONSIDERATO	che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi o forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata
CONSIDERATO	che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di <i>stand still</i> di 35 giorni per la stipula del contratto
VISTO	l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (Cig)
TENUTO CONTO	che l'affidamento in parola dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG)
CONSIDERATO	che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2022
VISTO	il regolamento sull'attività negoziale approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 138 del 20/11/2019 ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera "a" del decreto interministeriale n. 129/2018
RITENUTO	il servizio coerente con il Piano dell'Offerta Formativa del corrente anno scolastico
RITENUTO	che tale operatore sia nelle condizioni di assolvere il servizio richiesto alle migliori condizioni economiche e nel modo più conveniente per l'istituzione stessa
CONSIDERATO	che tra l'Amministrazione e l'operatore sopra menzionato non sono insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza (art. 1, co. 1, ultimo periodo, del D.L. 95/2012 come modificato dall'art. 1, co. 154, Legge n. 228 del 2012)
nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,	
DETERMINA	
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:	
di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento diretto dell'incarico indicato in oggetto per l'anno 2023 all'operatore economico Agicom Italia srl codice fiscale 06622890967 con sede legale a Milano in Viale Brenta 33, nella persona del sig. Marco Gallerini per un importo complessivo delle prestazioni pari ad Euro 650,00 + Iva 22% Euro 143,00 = Euro 793,00 comprensivo di Iva e di qualsiasi altro onere per la scuola fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela della Pubblica amministrazione nei casi consentiti dalla legge	
di autorizzare la spesa da imputare sul capitolo A.2.1 Funzionamento amministrativo dell'esercizio finanziario 2022	
ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018 è il prof. Giovanni Santoro, Dirigente Scolastico, quale Responsabile Unico del Procedimento	
di affidare l' attività istruttoria al <i>Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, sig.ra Vittoria Pultrone</i>	
che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica http://www.icsgattamelata.edu.it/ ai sensi della normativa sulla trasparenza	

Il dirigente scolastico
prof. Giovanni Santoro
 Firmato in modalità digitale

